

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-5040 del 14/09/2026
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208 - LR n. 13/2015 - BUZZI UNICEM S.R.L. SEDE LEGALE IN CASALE MONFERRATO (AL) - RINNOVO AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA SILVANO RUBBOLI N.10.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-5275 del 14/09/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattordici SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208 - LR n. 13/2015 – **BUZZI UNICEM S.R.L.**
SEDE LEGALE IN CASALE MONFERRATO (AL) - RINNOVO AUTORIZZAZIONE
UNICA PER L'ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI
NON PERICOLOSI, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA
SILVANO RUBBOLI N.10.

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

➤ Buzzi Unicem srl con sede legale in Casale Monferrato (AL) (P.IVA 11983660157), risulta titolare dell'Autorizzazione Unica (AU) rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, con Determina Dirigenziale ARPAE SAC (ora SAE) di Ravenna n. DET-AMB- 2016-1816 del 13/06/2016, così come successivamente modificata con Determina Dirigenziale n. DET-AMB 2026-2288 del 31/07/2016, n. DET-AMB 2018-2135 del 04/05/2018 e n. DET-AMB 2023-654 del 10/02/2023, per l'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi svolta nell'impianto sito in Comune di Ravenna, Via Silvano Rubboli n.10, con validità fino al 30/05/2026, comprensiva dei seguenti abilitativi:

- autorizzazione attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi (ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi).

RICHIAMATO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti.

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026* avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARP AE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia ",
- la Deliberazione del Direttore Generale ARP AE n. DEL-2024-102 del 18/10/2024, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti.

VISTA l'istanza presentata in data 24/11/2025 (ns. PG/2025/207787), così come integrata, ai fini dell'avvio del procedimento in data 23/12/2025 (ns. PG/2025/230069), con cui **Buzzi Unicem srl** con sede legale in Casale Monferrato (AL) (P.IVA: 11983660157) e impianto in Ravenna, Via Silvano Rubboli n. 10, richiedeva il rinnovo, senza modifiche, dell'AU n. DET-AMB-2016-1816 del 13/06/2016 e smi.

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento per l'istanza di rinnovo dell'AU sopracitata, emergeva che:

- all'interno dell'insediamento, sito a Ravenna in via S. Rubboli n. 10, Buzzi Unicem srl svolge le seguenti attività:
 - operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi identificati con codice EER 100102 - Ceneri leggere da carbone, per una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 16.240 tonnellate. I suddetti rifiuti vengono conferiti presso il terminale solo via nave. Le operazioni di scarico possono essere eseguite secondo due differenti modalità:
 - tramite navi auto-scaricanti provviste di un gruppo di spinta pneumatico integrato a bordo; in questo caso, un braccio mobile provvede a trasferire direttamente il rifiuto all'interno delle attrezzature o sui veicoli posizionati in banchina, consentendone il successivo stoccaggio nel deposito,
 - mediante l'impiego di apparecchiature mobili funzionanti con sistema meccanico e pneumatico (quali gli scaricatori navali Siwertell), le quali sono dotate di idonei dispositivi per la depolverazione.

I rifiuti vengono immessi all'interno del deposito composto da n. 4 vasche (due di capacità pari a 5.400 m³ e due di capacità pari a 5.400 m³), poste all'interno di un capannone. I rifiuti così stoccati vengono successivamente, tramite un sistema di coclee estrattrici, convogliati all'interno di 4 sili metallici aventi capacità pari a 160 m³ ciascuno, da cui per mezzo di tubazioni retraibili indipendenti vengono alimentati automaticamente gli automezzi adibiti al trasporto via terra dei rifiuti, verso i successivi impianti di destino finale. Un sistema di pesatura e/o dei sensori capacitivi interrompe il carico al raggiungimento del peso prefissato o al riempimento di sistemi di stoccaggio. Sotto i sili sono presenti due sistemi di pesa a ponte. La depolverazione di ciascun punto di carico viene garantita mediante la presenza di unità filtranti poste in testa ai sili e sui punti di carico;

 - attività deposito di materiali per l'edilizia (cemento, leganti idraulici) all'interno degli stessi sistemi di stoccaggio (vasche e sili) impiegati per l'attività di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi (EER 100102), previa pulizia degli stessi ai fini del cambio di destinazione, garantendo che non vi sia mai commistione tra i materiali e i rifiuti;
- all'interno dell'insediamento non viene svolta alcuna attività produttiva;
- nell'area dell'impianto è presente inoltre un deposito di materiali, quali cemento e prodotti speciali, destinati alla vendita, in sacchi da 25 kg pallettizzati su bancali da 1.500 tonnellate circa;
- l'area in cui opera l'impianto comprende anche un tratto di banchina demaniale avente una superficie di circa 7.585 m² in corrispondenza di cinque bitte di ormeggio, dalla numero 29 alla numero 33. A tal fine, risulta rilasciata la concessione demaniale marittima n.8 del Registro Concessioni Anno 2025 - N. 2305 del Repertorio, dall'Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico Centro - settentrionale a favore di Buzzi Unicem srl, della durata di 9 anni (con scadenza al 31/12/2033),

- attigua alla banchina e senza recinzioni di sorta, vi è l'area di proprietà della Buzzi Unicem Srl su cui insiste l'impianto di messa in riserva (R13) avente una superficie di circa 16.000 m², costituita dal piazzale, dalle strutture di immagazzinamento chiuse (capannoni e sili metallici) e dagli edifici destinati ai servizi (uffici con relativi servizi igienici, n. 2 cabine elettriche di utenza e n. 1 cabina elettrica di arrivo linea media tensione, n. 1 sala compressori, n. 1 sala con impianto di spinta antincendio, container/moduli abitativi per stoccaggio attrezzature e lavorazioni e n. 1 box per la guardiania);
- non sono previste modifiche alla dotazione impiantistica e alle operazioni di stoccaggio già autorizzate;
- dall'attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi si origina uno scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, derivanti dal dilavamento dei piazzali realizzati con pavimentazione impermeabile in asfalto (coefficiente di deflusso pari=1) e dalle coperture dei fabbricati. Le acque di seconda pioggia sono convogliate, tramite deviatore, in acque superficiali (canale Candiano);
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche è ammesso nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento Comunale vigente;
- all'attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi svolta nell'insediamento sono riconducibili emissioni in atmosfera convogliate. In particolare, si tratta dei punti di emissione in atmosfera identificati con le sigle da E1 a E20, già autorizzati e le cui caratteristiche rimangono invariate;
- la verifica di completezza con esito negativo della documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo dell'AU comportava l'esigenza di richiedere integrazioni documentali con nota ns. PG/2025/219257 del 11/12/2025, con interruzione dei termini del procedimento;
- in data 23/12/2025 il proponente presentava la documentazione integrativa richiesta ai fini dell'avvio del procedimento (ns. PG/2025/207787);
- l'istanza di rinnovo dell'AU n. DET-AMB-2016-1816 del 13/06/2016 e smi pertanto si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 23/12/2025, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento, con contestuale convocazione della Conferenza di Servizi, con apposita comunicazione (ns. PG/2026/9550);
- in data 05/03/2026 si svolgeva la prima seduta, in modalità sincrona e telematica, della Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, da cui emergeva la necessità di acquisire elementi integrativi ai fini istruttori, richiesti al proponente in data 23/03/2026 (ns. PG/2026/541173) con conseguente interruzione dei termini del procedimento;
- in data 24/04/2026 (ns. PG/2026/75412) il proponente inviava la documentazione integrativa richiesta;
- con nota ns. PG/2026/77003 del 27/04/2026 veniva acquisita la comunicazione di variazione del gestore dell'impianto inoltrata da Buzzi Unicem srl;
- in data 08/06/2026 venivano acquisiti (ns. PG/2026/103130) gli elementi documentali integrativi inviati dal proponente a riscontro di quanto richiesto dalla Provincia di Ravenna con nota ns. PG/2026/88279 del 14/05/2026, con riavvio dei termini del procedimento;
- con nota ns. PG/2026/108451 venivano acquisiti ulteriori elementi documentali sulla matrice scarichi idrici, presentati dal proponente a titolo volontario, successivamente perfezionati (mediante apposizione della firma digitale) in data 18/06/2026 (PG/2026/112790);

- l'impianto in esame risulta assoggettato alla normativa in materia di prevenzione incendi per attività di cui al D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i., per la quale il proponente, come dichiarato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna (ns. PG/2026/136116) ha depositato apposita SCIA;
- come rilevato dal Consorzio di Bonifica della Romagna, coinvolto nel procedimento, l'area interessata dall'impianto in esame ricade in una zona che esula dal sistema scolante di bonifica; pertanto il suddetto Ente ha ritenuto di non dover formulare alcuno specifico parere in merito (ns. PG/2026/11930);
- in data 30/07/2026 si svolgeva la seduta conclusiva, in modalità sincrona e telematica, della CdS convocata con nota ns. PG/2026/122379, che terminava i propri lavori con l'unanime consenso al rinnovo dell'Autorizzazione Unica;
- al fine di assumere la decisione sul rinnovo dell'Autorizzazione in oggetto, nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi decisoria venivano acquisiti:
 - il parere favorevole, di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) espresso dalla Provincia di Ravenna - Servizio Programmazione Territoriale (ns. PG/206/125454);
 - parere favorevole espresso dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale (ns. PG/2026/133266);
 - il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL della Romagna - Servizio Igiene Pubblica sotto il profilo igienico-sanitario (ns. PG/2026/140577);
 - il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Ravenna per tutti gli aspetti di competenza (ns. PG/2026/146079 e ns. PG/2026/158309);
 - il parere favorevole espresso dal Comando dei Vigili del Fuoco di Ravenna - Ufficio Prevenzione Incendi (ns. PG/2026/136116);

nonchè le relazioni tecniche istruttorie del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per la matrice rifiuti (ns. PG/2026/133348) ed emissioni in atmosfera (ns. PG/2026/126310), a riscontro della richiesta di supporto tecnico avanzata da questa ARPAE con nota ns. PG/2026/114231;

ACQUISITE le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;

VERIFICATO che:

- il pagamento delle spese istruttorie necessarie al rilascio dell'AU, secondo quanto previsto dal tariffario delle prestazioni ai ARPAE di cui alla DGR Emilia-Romagna n. 926 del 05/06/2019;
- rispetto agli obblighi di cui al D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., è stato accertato che è tuttora in istruttoria il procedimento di rinnovo dell'iscrizione di Buzzi Unicem srl nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura di Alessandria. Il presente atto di AU è pertanto soggetto a condizione risolutiva in quanto, in caso di emissione di comunicazione antimafia interdittiva, si procederà alla REVOCA immediata della presente AU con ogni altra conseguenza di legge.

DATO ATTO altresì che, per l'impianto in oggetto, Buzzi Unicem srl risulta in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 con scadenza al 30/09/2026;

RITENUTO che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere al rinnovo dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB- 2016-1816 del 13/06/2016 e smi ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 e smi, a Buzzi Unicem srl per l'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in Comune di Ravenna, via Silvano Rubboli n. 10;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi nell'impianto in oggetto è determinata, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 sulla base dei dati rilevabili nella documentazione acquisita agli atti e precisamente:

- capacità massima istantanea di stoccaggio per l'attività di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi = 16.240 tonnellate
- calcolo importo garanzia finanziaria: $16.240 \text{ t} \times 140,00 \frac{\text{€}}{\text{t}} = \text{€ } 2.273.600,00$
- **Importo totale garanzia finanziaria = € 2.273.600,00 → (-40%) = € 1.364.160,00**

nella considerazione che l'impianto oggetto della presente AU risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001 per cui, ai sensi della Legge n. 1/2011 e della DGR n. 1991/2003, l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto nella misura del 40%;

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che, avendo esteso fino al 31/12/2026 la durata della garanzia finanziaria prestata (ns. PG/2026/95956 del 26/05/2026), in ogni caso il gestore proseguiva l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso fino alla decisione espressa in merito al rinnovo dell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'art. 208, comma 12) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che ii termini di conclusione del procedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale interruzione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e la Dirigente in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi;

SU proposta del Responsabile del procedimento, dott.ssa Mariafrancesca Arnone del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) ARPAE di Ravenna;

DETERMINA

1. Di rinnovare, l'**Autorizzazione Unica (AU)**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, a **Buzzi Unicem srl** con sede legale in Casale Monferrato (AL) (P.IVA 11983660157) per l'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi svolta nell'impianto sito in Comune di Ravenna, Via Silvano Rubboli n.10, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione per attività messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
 - autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.152/2006 e smi);
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
 - comunicazione/nulla osta in merito all'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995.
2. Di vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 2.a Per l'esercizio dell'impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
 - **Allegato A** al presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;
 - **Allegato B** al presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia;
 - **Allegato C** al presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera.

È altresì fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro e prevenzione incendi;
 - 2.b Eventuali modifiche apportate all'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. In particolare costituiscono modifica sostanziale:
 - eventuali varianti in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche

a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata;

- ogni eventuale variazione strutturale, ristrutturazione o ampliamento da cui derivino scarichi aventi caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle degli scarichi preesistenti, soggetti a nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi,
- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

In caso di modifiche sostanziali e/o introduzione di nuove sorgenti sonore, dovrà essere presentata documentazione previsionale di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui alla DGR n. 673/2004;

2.c Buzzi Unicem srl deve stipulare con HERA SpA apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione. HERA SpA provvederà ad inviare al soggetto titolare della presente AU, nel più breve tempo possibile, il contratto che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Titolare dello scarico o dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA SpA entro 30 giorni dal ricevimento.

2.d Eventuali modifiche apportate alle seguenti procedure: *PO CO22_RAV* (Rev n. 0 del 20/04/2026), *PO ER01_RAV* (Rev n. 4.2 del 14/11/2023) e *PO CO04_RAV* (Rev n. 4.3 del 24/02/2026) dovranno essere comunicate tramite PEC ad ARPAE ST di Ravenna.

2.e Almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione demaniale, fissata al **31/12/2033**, dovrà essere trasmesso ad ARPAE il nuovo contratto di concessione. Sono fatti salvi eventuali atti di proroga tecnica emanati da parte della competente Autorità di Sistema portuale che dovranno essere inviati entro il medesimo termine ad ARPAE.

Resta fermo che, come rilevato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale (ns. PG/2026/133266) coinvolto nel procedimento, per ogni eventuale variazione che interessi la Concessione Demaniale marittima rilasciata a Buzzi Unicem S.r.l. o le fasce di rispetto ai sensi dell'art. 55 Codice della Navigazione, dovrà essere presentata apposita istanza alla competente Autorità di Sistema Portuale per le valutazioni necessarie.

3. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi nell'impianto oggetto della presente AU, il gestore è tenuto, entro **60 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere ovvero a prestare nuova garanzia finanziaria a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna), la dovuta garanzia finanziaria secondo le modalità di seguito indicate, per un importo pari a € **1.364.160,00** e durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e smi;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e smi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1991/2003);
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla DGR n. 1991/2003).

La compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere entrambe allegate all'originale della polizza o dell'appendice alla polizza.

Presso l'impianto, unitamente alla presente AU, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE SAE di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE SAE di Ravenna in data precedente alla scadenza dell'AU, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

4. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio di rifiuti non pericolosi nell'impianto oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
5. Di concedere la presente AU per un periodo di **10 anni** a decorrere dalla data di rilascio ed è **rinnovabile**. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**; fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata.
6. Di dare atto che ARPAE APA - ST territorialmente competente esercita, per quanto di competenza, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nella presente AU.
7. Di trasmettere - con successiva comunicazione, la presente autorizzazione al soggetto richiedente, in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo e agli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE.

INFORMA che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

GESTIONE RIFIUTI

L'esercizio dell'impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi oggetto della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Nell'impianto è ammessa la messa in riserva (**R13**) della seguente tipologia di rifiuto non pericoloso per una capacità massima istantanea di stoccaggio (**R13**) fissata complessivamente pari a **16.240 tonnellate**.

EER	Descrizione
100102	ceneri leggere di carbone

2. I rifiuti non pericolosi in ingresso su cui viene operata la **messa in riserva (R13)** non devono rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **12 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
3. Le analisi di caratterizzazione dei rifiuti in ingresso devono essere sempre mantenute presso l'impianto e a disposizione degli organi di controllo.
4. In relazione all'uso promiscuo delle vasche e dei silos contenenti rifiuti/materiali, preventivamente al cambio di utilizzo dei suddetti corpi tecnici dev'essere realizzata un'accurata pulizia degli stessi.
5. Ogni operazione di cambio di utilizzo e pulizia delle vasche e dei silos metallici utilizzati per lo stoccaggio di materiali e dei rifiuti dev'essere annotata su apposito registro tenuto sempre a disposizione degli organi di controllo presso l'impianto e corredato dalla planimetria identificativa delle vasche e dei silos.
6. La procedura denominata PO CO07_RAV (Rev. n.7.3 del 20/04/2026), inerente le modalità di gestione del rifiuto in ingresso e stoccato presso l'impianto, dev'essere aggiornata riportando anche le modalità di pulizia e di gestione delle operazioni di cambio di utilizzo dei silos metallici. La suddetta procedura aggiornata dovrà essere trasmessa tramite PEC ad ARPAE di Ravenna, **entro 30 giorni dal rilascio del presente AU**.
7. Il cambio di destinazione d'uso dei silos e delle vasche deve essere preventivamente comunicato tramite PEC ad ARPAE di Ravenna, con un preavviso di almeno 15 giorni.
8. L'area/corpo tecnico (vasca e/o silo) utilizzati per la messa in riserva (R13) dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati, mediante cartellonistica riportante il codice EER e la descrizione del rifiuto.
9. Lo scarico, la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono essere condotte in modo da evitare emissione diffuse e la dispersione di materiale diffuso.
10. In caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dev'essere eseguita immediatamente.

11. Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni nonché verificare i tempi di permanenza dei rifiuti in impianto secondo quanto stabilito nella presente AU.
12. I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati ad essi. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero finale.
13. A chiusura dell'impianto deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

Resta fermo l'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

**AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA
DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA**

Gli scarichi in pubblica fognatura di acque di prima pioggia oggetto della presente AU sono autorizzati, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di seguito indicate, individuati sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte III, Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 286/2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1860/2006 recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005.

Condizioni

Si tratta esclusivamente dello scarico in pubblica fognatura di:

- Acque meteoriche di dilavamento classificate ai sensi della DGR n. 286/2005 come "*acque di prima pioggia*", derivanti dai tetti degli edifici, dai piazzali dell'impianto (realizzati in asfalto, coefficiente di deflusso = 1) aventi una superficie complessiva pari a 14.280 m², e dalle acque derivanti dall'area asfaltata di banchina in concessione avente una superficie pari a 2.914 m².

Tali acque sono convogliate al sistema di trattamento costituito da una sezione di grigliatura/sghiaatura, pozzetto di sollevamento principale costituito da 2 vani [1] e [2]. Nel vano [1] sono inserite due elettropompe sommergibili (una delle quali di riserva) per l'invio (sollevamento) delle acque di prima pioggia nell'adiacente vasca di accumulo avente un volume di 200 m³. Trascorsi i primi 15 minuti dell'evento meteorico, le acque di seconda pioggia passano nel vano [2] del pozzetto e da qui scaricate nel Canale Candiano. Successivamente le acque di prima pioggia così accumulate vengono prima trasferite tramite un secondo sistema di sollevamento (costituito da due elettropompe di rilancio dell'acqua) ad una vasca di dissabbiatura dotata di un sistema a pacchi lamellari, quindi ad uno stadio di disoleatura con filtro a coalescenza. Le acque così trattate, previo passaggio nel pozzetto ufficiale di campionamento, vengono scaricate nella rete fognaria pubblica.

Lo scarico delle acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) è ammesso nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento fognario vigente.

La planimetria della rete fognaria denominata *Tavola 1f - Aprile 2026* costituisce parte integrante della presente AU e viene allegata.

Il titolare è tenuto a presentare a HERA SpA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera SpA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

HERA SpA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nell'impianto, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

HERA SpA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.

Prescrizioni

1. Lo scarico in rete fognaria pubblica delle **acque di prima pioggia** deve rispettare i valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs 152/2006 e smi per gli scarichi in rete fognaria.
2. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
3. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia:
 - sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - pozzetto deviatore;
 - vasca prima pioggia;
 - disoleatore con filtro a coalescenza;
 - misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO 17025:2018;
 - pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
4. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al precedente punto 3. potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA SpA.
5. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **5 l/sec**.
6. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
7. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.

8. È fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE di Ravenna, al Comune di Ravenna e a HERA SpA, tramite PEC, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
9. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, deve esserne data immediata comunicazione tramite PEC ad ARPAE di Ravenna e al Comune di Ravenna.

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività svolte nell'insediamento oggetto della presente AU sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, individuate sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte V, Titolo I in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività,
- criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera elaborati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico della Regione Emilia-Romagna (CRIAER);
- specifiche tecniche indicate dal gestore in merito ai processi e all'efficienza dei sistemi di abbattimento.

Per le emissioni in atmosfera convogliate sono fissati limiti espressi in concentrazione con riferimento al funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

I valori limite di emissione indicati sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo.

Condizioni:

- Tutte le emissioni in atmosfera sono dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri mediante Filtri a Tessuto (F.T.)

La planimetria denominata *Punti di emissione (Tav. 02 - Aprile 2026)* costituisce parte integrante della presente AU e viene allegata.

Valori limite di emissione

Punto di emissione E1 - Deposito n. 4 - Lato Ravenna (F.T.)

Portata massima [Nm ³ /h]	1.200
Altezza minima [m]	10 metri
Temperatura [°C]	Ambiente
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	
Polveri	10

Punto di emissione E2 - Deposito n. 3 - Lato Ravenna (F.T.)

Portata massima [Nm ³ /h]	1.200
Altezza minima [m]	10 metri
Temperatura [°C]	Ambiente
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	
Polveri	10

Punto di emissione E3 - Deposito n. 4 - Lato Mare (F.T.)

Portata massima [Nm ³ /h]	1.200
Altezza minima [m]	10 metri
Temperatura [°C]	Ambiente
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	
Polveri	10

Punto di emissione E4 - Deposito n. 3 - Lato Mare (F.T.)

Portata massima [Nm ³ /h]	1.200
Altezza minima [m]	10 metri
Temperatura [°C]	Ambiente
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	
Polveri	10

Punto di emissione E5 - Deposito n. 2 - Lato Ravenna (F.T.)

Portata massima [Nm ³ /h]	1.200
Altezza minima [m]	10 metri
Temperatura [°C]	Ambiente
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	
Polveri	10

Punto di emissione E6 - Deposito n. 1- Lato Ravenna (F.T.)

Portata massima [Nm ³ /h]	1.200
Altezza minima [m]	10 metri
Temperatura [°C]	Ambiente
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	
Polveri	10

Punto di emissione E7 - Deposito n. 2- Lato Mare (F.T.)

Portata massima [Nm ³ /h]	6.000
Altezza minima [m]	5 metri
Temperatura [°C]	Ambiente
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	
Polveri	10

Punto di emissione E8 - Deposito n. 1 - Lato Mare (F.T.)

Portata massima [Nm ³ /h]	6.000
Altezza minima [m]	5 metri
Temperatura [°C]	Ambiente
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	
Polveri	10

Punto di emissione E9 - Elevatore Torino Deposito n. 4 (F.T.)

Portata massima [Nm ³ /h]	6.000
Altezza minima [m]	17 metri
Temperatura [°C]	Ambiente
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	
Polveri	10

Punto di emissione E10 - Elevatore Torrino Deposito n. 3 (F.T.)

Portata massima [Nm ³ /h]	6.000
Altezza minima [m]	17 metri
Temperatura [°C]	Ambiente
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	
Polveri	10

Punto di emissione E11 - Elevatore Torrino Deposito n. 1-2 (F.T.)

Portata massima [Nm ³ /h]	6.000
Altezza minima [m]	17 metri
Temperatura [°C]	Ambiente
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	
Polveri	10

Punto di emissione E12 - Elevatore Scarico Nave (F.T.)

Portata massima [Nm ³ /h]	6.000
Altezza minima [m]	24,5 metri
Temperatura [°C]	Ambiente
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	
Polveri	10

Punto di emissione E13 - Carico Silo n. 1 (F.T.)

Portata massima [Nm ³ /h]	6.000
Altezza minima [m]	25 metri
Temperatura [°C]	Ambiente
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	
Polveri	10

Punto di emissione E14 - Carico Silo n. 2 (F.T.)

Portata massima [Nm ³ /h]	4.500
Altezza minima [m]	25 metri
Temperatura [°C]	Ambiente
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	
Polveri	10

Punto di emissione E15 - Carico Silo n. 3 (F.T.)

Portata massima [Nm ³ /h]	4.500
Altezza minima [m]	25 metri
Temperatura [°C]	Ambiente
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	
Polveri	10

Punto di emissione E16 - Carico Silo n. 4 (F.T.)

Portata massima [Nm ³ /h]	4.500
Altezza minima [m]	25 metri
Temperatura [°C]	Ambiente
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	

Polveri	10
----------------	----

Punto di emissione E17 - Spedizione da sili n. 1 - 2 (F.T.)

Portata massima [Nm³/h]	22.000
Altezza minima [m]	24,5 metri
Temperatura [°C]	Ambiente
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]	
Polveri	10

Punto di emissione E18 - Spedizione da sili n. 3 - 4 (F.T.)

Portata massima [Nm³/h]	22.000
Altezza minima [m]	24,5 metri
Temperatura [°C]	Ambiente
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]	
Polveri	10

Punto di emissione E19 - Elica Scarico Navi - Lato Mare (F.T.)

Portata massima [Nm³/h]	4.500
Altezza minima [m]	8 metri
Temperatura [°C]	Ambiente
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]	
Polveri	10

Punto di emissione E20 - Elica Scarico Navi - Lato Ravenna (F.T.)

Portata massima [Nm³/h]	4.500
Altezza minima [m]	8 metri
Temperatura [°C]	Ambiente
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]	
Polveri	10

Prescrizioni

1. Per tutti i punti di emissione indicati il gestore è tenuto ad effettuare **un autocontrollo analitico con frequenza annuale**. La data, l'orario e i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati su un apposito **registro**, da tenere a disposizione degli organi di controllo.
2. Gli autocontrolli analitici per le polveri da effettuarsi a cura della Ditta, considerato che su tutte le emissioni sono installati dei filtri a maniche dotati di pressostati differenziali, possono essere sostituiti dai rilevamenti dei pressostati differenziali. L'annotazione dei valori rilevati dai pressostati differenziali verrà effettuata sull'apposito registro, con cadenza almeno mensile.
3. Sullo stesso registro dovranno essere altresì annotati gli interventi di manutenzione effettuati, con cadenza almeno annuale, sui sistemi di abbattimento, nonché le eventuali anomalie di funzionamento degli stessi.
4. Le registrazioni cartacee e/o elettroniche dei dati dovranno essere sempre disponibili agli organi di controllo per un periodo non inferiore a 2 anni.

5. Nel caso di eventuali anomalie al sistema di abbattimento installati, fino al ripristino della loro completa funzionalità dovranno essere interrotte le attività ad essi afferenti.
6. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
7. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e smi. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
8. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali.
In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, ecc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Polveri	UNI EN 13284-1:2017

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.